

Pensioni di reversibilità: una norma “antibadanti”

L’anziano che sposa la badante, più o meno giovane, non rappresenta più una novità! Si calcola, infatti, che ogni anno siano circa 3.000 i matrimoni contratti da arzilli nonnetti di età compresa tra i 70 e gli 85 anni e che il numero di questi matrimoni si aggiri, fino ad ora, intorno ai 30.000.

Meno rilevante, per non dire inesistente, è, invece, il fenomeno a parti inverse perché le nonne che sposano il “badante” sono davvero assai poche.

Per qualcuno queste nozze sono un’emergenza sociale, per molte famiglie, invece, rappresentano una fonte infinita di guai che finiscono con guerre a colpi di carta bollata nelle aule di tribunale per difendere patrimoni ed eredità.

Anche l’INPS è, però, coinvolta, suo malgrado, in queste beghe. Nel caso di decesso del “don Giovanni” dai capelli bianchi, la pensione di reversibilità spetta alla novella sposa senza tener conto della durata delle nozze. Le conseguenze sono ovvie: l’ente di previdenza corre il concreto rischio di pagare per moltissimi anni un trattamento pensionistico per un matrimonio durato molto poco.

Per far fronte all’aggravio dei costi che il diffondersi di questo fenomeno avrebbe comportato alle dissestate casse dei nostri enti previdenziali, la Legge n° 111 del 2011 ha introdotto un “correttivo” alla disciplina delle pensioni di reversibilità che è stato subito definito “norma anti badanti”.

Secondo questo correttivo dal 1° gennaio del 2012 (o, meglio, a partire dalle pensioni che sono state liquidate per la prima volta da quell’anno), l’importo della pensione di reversibilità è ridotto quando il coniuge deceduto aveva contratto il matrimonio in un’età superiore ai 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite era superiore ai 20 anni.

Così, ad esempio, nel caso in cui l’anziano abbia contratto le nozze a 71 anni con una “badante” di 40 anni (la regola vale, però, anche per chi badante non è), ecco che scatta la tagliola della legge, visto che il matrimonio è stato contratto oltre il 70° anno e che la differenza di età al momento delle nozze era superiore ai due decenni. Non è prevista, invece, alcuna penalizzazione nel caso in cui, ad esempio, il nostro amico ultra70enne transitato nel mondo dei più abbia sposato una coetanea oppure una donna con una differenza di età inferiore ai 20 anni.

L'abbattimento non opera più se, però, il matrimonio dura per più di dieci anni. Esso, infatti è pari al 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante al 10° e nel caso di frazione d'anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Continuando negli esempi, ritorniamo al caso del nostro arillo nonnino che ha sposato una 40enne e che decide di passare a miglior vita dopo 6 anni di matrimonio. In questo caso il caso la pensione di reversibilità che spetta alla vedova invece di essere pari al 60 per cento della pensione riscossa dal defunto sarà del 36 per cento. Nella tabella è riportata la percentuale che spetta alla vedova in rapporto alla durata del matrimonio.

C'è, però, su questo argomento anche un'altra particolarità: la disposizione di cui stiamo parlando non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Durata del Matrimonio	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6%	6,5%	7%	7,5%	8%	8,5%	9%	9,5%	10%	10,5%	11%	11,5%
2	12%	12,5%	13%	13,5%	14%	14,5%	15%	15,5%	16%	16,5%	17%	17,5%
3	18%	18,5%	19%	19,5%	20%	20,5%	21%	21,5%	22%	22,5%	23%	23,5%
4	24%	24,5%	25%	25,5%	26%	26,5%	27%	27,5%	28%	28,5%	29%	29,5%
5	30%	30,5%	31%	31,5%	32%	32,5%	33%	33,5%	34%	34,5%	35%	35,5%
6	36%	36,5%	37%	37,5%	38%	38,5%	39%	39,5%	40%	40,5%	41%	41,5%
7	42%	42,5%	43%	43,5%	44%	44,5%	45%	45,5%	46%	46,5%	47%	47,5%
8	48%	48,5%	49%	49,5%	50%	50,5%	51%	51,5%	52%	52,5%	53%	53,5%
9	54%	54,5%	55%	55,5%	56%	56,5%	57%	57,5%	58%	58,5%	59%	59,5%
10	60%											

Legenda: I numeri indicati nelle colonne rappresentano la percentuale della pensione del dante causa spettante come reversibilità in relazione agli anni e mesi di matrimonio.

Ma non è finita qui! Qualora la vedova sia titolare, in aggiunta alla reversibilità, anche di un reddito personale superiore a 3 volte l'importo annuo del "minimo" (per il 2014 pari a € 19.553,82) la sua pensione ai superstiti subirà l'ulteriore trattenuta prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in tema di cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"